

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESE ALLA COLLETTIVA REGIONALE A "L'ARTIGIANO IN FIERA" (FieraMilano, 3-11 Dicembre 2016)

PROGETTO DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs 50/2016

(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.)

L'art. 23 comma 14 del D.Lgs 50/2016 prevede che la progettazione di servizi sia articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. Il comma 15, prevede che negli appalti di servizi il progetto debba contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Di seguito si esplicitano i contenuti elencati nella norma suindicata.

a) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO.

Il servizio da acquisire riguarda l'organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a "L'ARTIGIANO IN FIERA" (di seguito AF Milano 2016) che si svolgerà alla FieraMilano, dal 3 all'11 Dicembre 2016.

Tale iniziativa rientra tra quelle individuate dalla Giunta regionale in attuazione del programma PAR FSC 2007-2013 Linea Artigianato per il secondo semestre 2016.

La linea d'intervento PAR FSC I.3.d "Comparto artigianato" nell'ambito della linea di azione "Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo Piemontese" - Asse "I Innovazione e transizione produttiva" prevede la realizzazione dei seguenti progetti:

- "Progetto Bottega scuola";
- "Valorizzazione delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale";
- "Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto delle imprese artigiane piemontesi";

In particolare l'intervento di cui sopra "Valorizzazione delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale" prevede una serie di iniziative per favorire sbocchi di commercializzazione in Italia e all'estero, funzionali ai profili propri delle micro-imprese dell'artigianato piemontese, finalizzate alla loro promozione, alla ricerca di nuovi mercati, alla realizzazione di forme di commercializzazione avanzate e innovative, anche attraverso l'acquisizione e realizzazione di materiale promozionale secondo quanto dettagliato nell'allegato 2 - Scheda di sintesi - della D.G.R. n. 30-4822 del 22/10/2012 così come modificato dalla D.G.R. n. 22-1568 del 15/06/2015.

Con D.G.R. n. 20-3643 del 18/07/2016 la Giunta regionale ha quindi approvato il "Calendario secondo semestre 2016 per la valorizzazione delle produzioni dell'artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale"



Il Calendario secondo semestre 2016 prevede di concentrare l'attività di supporto fieristico per le manifestazioni più importanti, prevalentemente a carattere settoriale e specialistico, con la possibilità di incontri diretti delle imprese artigiane strutturate, con una potenzialità produttiva idonea a proporsi sui nuovi mercati nazionali ed esteri con operatori, distributori, buyers e rappresentanze commerciali

E' stato quindi confermato l'interesse al sostegno della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla fiera "L'Artigiano in Fiera" (di seguito AF Milano 2016) in programma a FieraMilano dal 3 all'11 dicembre 2016 con un importo massimo di Euro 70.280,00, oneri fiscali e contributo ANAC inclusi.

"L'Artigiano in Fiera" è un progetto di Ge.Fi s.p.a.

La partecipazione all'edizione 2016 costituisce oramai un appuntamento costante per le imprese artigiane piemontesi. La presenza della collettiva regionale è stata coordinata e organizzata nelle corso delle edizioni precedenti in collaborazione con Unioncamere Piemonte.

Nell'anno 2015 la manifestazione ha visto la partecipazione di 59 aziende artigiane piemontesi.

L'Artigiano in Fiera è un evento capace di favorire l'incontro diretto tra aziende e consumatori, consentire alle imprese di testare il mercato e di confrontarsi con le esperienze di piccoli imprenditori di tutto il mondo. La grande partecipazione di pubblico, che in alcune giornate delle scorse edizioni ha prodotto picchi di oltre 300.000 ingressi, ha confermato ancora una volta la forza della manifestazione, vero e proprio punto di riferimento mondiale per il settore dell'artigianato.

Artigiano in Fiera è, inoltre, il contesto ideale per valorizzare le identità territoriali con tutta la loro cultura, tradizione, folclore, enogastronomia e produzione artigianale.

L'evento costituisce quindi una grande occasione di marketing e rappresenta per le aziende un'occasione unica per:

- a) presentare e vendere i propri prodotti al grande pubblico;
- b) effettuare operazione di marketing e comunicazione della propria attività;
- c) innovarsi e promuoversi in tutto il mondo, per 365 giorni l'anno, attraverso Artimondo il portale dei prodotti artigianali in esclusiva per gli espositori di Artigiano in Fiera (www.artimondo.it).

AF rappresenta il contesto ideale per valorizzare e promuovere il territorio e le sue offerte turistiche direttamente al "consumatore finale". Come fortemente dimostrato anche dal Piemonte i territori sono protagonisti della fiera in un villaggio globale vissuto dal pubblico attraverso visioni, sapori e odori in grado di creare un clima di festa per nove giorni.

Far parte della collettiva regionale piemontese è già di per sé un vantaggio per l'impresa rispetto alla propria singola partecipazione, poiché offre:

- una migliore personalizzazione e finitura degli spazi commerciali a disposizione, del tutto differenti dai moduli standard (strutture preallestite) disseminati con un'unica veste allestitiva dalla Fiera nei diversi padiglioni;
- una maggiore visibilità, in quanto l'impresa è componente attiva di un sistema molto più grande e di interesse per il visitatore, anche per gli eventi di presentazione e di promozione previsti nell'area centrale della collettiva stessa.


Anche per l'anno 2016 si intende pertanto consentire alle imprese artigiane di partecipare ad un'area collettiva regionale gestita ed organizzata in collaborazione con Unioncamere Piemonte.

Il progetto prevede, infatti, la selezione, tramite apposito bando, di un numero stimato di 60 imprese artigiane piemontesi che usufruiranno dell'abbattimento del costo di partecipazione. Il sostegno economico assicurato dalla Regione Piemonte con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 è garantito fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

b) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008

Non vi è necessità per la Regione Piemonte di redigere il D.U.V.R.I. in quanto la prestazione dei servizi avviene al di fuori dei locali regionali e sotto l'esclusiva responsabilità del gestore delle manifestazione (art. 26 comma 1 D. Lgs. 9/04/2008, n. 81).

Per le medesime ragioni, non vi sono costi per la sicurezza, non essendovi il rischio di interferenze.



c-d) CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO; PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI;


Il corrispettivo massimo di Euro 70.280,00 è stato valutato sulla base dei costi delle precedenti edizioni e delle informazioni acquisite dal soggetto gestore in esclusiva Ge.Fi s.p.a. , ipotizzando l'adesione al bando di circa 60-63 imprese artigiane.

L'importo comprende anche il contributo di gara da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione – (A.N.A.C) ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e della delibera ANAC n. 163 del 22/12/2015. Il suddetto contributo è di Euro 30,00

Conformemente a quanto indicato al punto b), i costi per la sicurezza sono pari a zero.

e) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE:
si rimanda al capitolato allegato alla determinazione a contrarre.

f) SCHEMA DI CONTRATTO:
si rimanda allo schema di contratto allegato alla determinazione a contrarre.



REGIONE PIEMONTE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI ALLA COLLETTIVA REGIONALE A “L’ARTIGIANO IN FIERA” FINANZIATO A VALERE SUL PAR – FSC 2007-2013 – LINEA VALORIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO

SOMMARIO:

Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO.....	2
Art. 2. CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO.....	2
Art. 3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	2
Art. 4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	3
Art. 5. DURATA DELL’APPALTO.....	3
Art. 6. IMPORTO DEL SERVIZIO.....	3
Art. 7. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	3
Art. 8. CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE COMMITTENTE SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4	4
Art. 9. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE.....	4
Art. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.....	4
Art. 11. DOCUMENTAZIONE CONTABILE.....	5
Art. 12. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE 5	5
Art. 13. CAUZIONI.....	5
Art. 14. INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO.....	6
Art. 15. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	6
Art. 16. DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO.....	6
Art. 17. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
Art. 19. SPESE DEL CONTRATTO.....	7
Art. 20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	7



Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione della partecipazione di imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a "L'Artigiano in Fiera" (di seguito AF Milano 2016) in programma alla FieraMilano dal 3 al 11 dicembre 2016, secondo le specifiche di seguito indicate.

Art. 2. CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

1. La Regione Piemonte intende offrire alle imprese artigiane manifatturiere piemontesi la possibilità di partecipare, con un abbattimento dei costi, ad un'area collettiva organizzata e gestita in collaborazione con Unioncamere Piemonte, alla manifestazione "L'Artigiano in Fiera" (di seguito AF Milano 2016) in programma alla FieraMilano dal 3 al 11 dicembre 2016.
2. La riduzione dei costi a vantaggio delle imprese piemontesi artigiane che occuperanno gli spazi a disposizione è consentita con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013; il sistema camerale piemontese si farà direttamente carico di una altra consistente parte degli oneri.
3. Il progetto ha l'obiettivo di portare alla ribalta le imprese artigiane piemontesi, favorire lo sviluppo di occasioni di comunicazione e relazioni di business, intercettare un pubblico sensibile al valore della produzione artigiana, nonché aprire nuovi canali di commercializzazione e distribuzione.
4. All'interno dell'area collettiva dovrà essere garantita la fornitura per ogni impresa partecipante di uno stand con personalizzazione e finitura degli spazi commerciali a disposizione, del tutto differenti dai moduli standard (strutture preallestite).
5. Beneficiari dell'intervento regionale sono esclusivamente le imprese artigiane piemontesi individuali e societarie, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e annotate come artigiane nella sezione speciale alla data di approvazione del bando e all'inizio della manifestazione.
6. La domanda di adesione presentata da aziende non in possesso dei requisiti sopra indicati non avrà alcun valore ai fini dell'attribuzione dell'abbattimento del costo riconosciuto dalla Regione Piemonte.
7. L'abbattimento sarà concesso secondo i criteri che verranno previsti nel bando e comunque:
 1. alle aziende regolarmente iscritte all'Albo Artigiani (con verifica diretta con Regione Piemonte e il sistema camerale);
 2. rispettando l'ordine cronologico di iscrizione alla manifestazione (l'iscrizione si intende completa con stipula contratto con ente gestore manifestazione e pagamento acconto);
 3. fino ad esaurimento dell'importo massimo a disposizione.
8. Sarà cura dell'ente gestore concordare con Regione Piemonte posizioni di massima visibilità delle aziende in possesso del riconoscimento di "Eccellenza Artigiana Piemontese".
9. Le imprese ammesse ad usufruire dell'abbattimento del costo sono individuate da Unioncamere Piemonte, a seguito di apposito bando di concorso regionale.
10. Qualora le adesioni consentano un avanzo dell'importo totale, il residuo (o parte di esso) potrà essere utilizzato per favorire la massima visibilità delle aziende presenti mediante azioni di forte promozione del "Sistema Piemonte e del Suo artigianato" attivate dall'ente gestore della manifestazione, per un importo massimo di Euro 8.000,00 (iva esclusa di Euro 1.760,00, pari a un totale di Euro 9.760,00 iva 22% inclusa)
11. L'abbattimento dei costi a valere su risorse PAR FSC è riservato alle imprese artigiane piemontesi.

Art. 3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il RUP è individuato nella persona della dott.ssa Alessandra Semini, dirigente responsabile del settore Artigianato, che svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C) ai sensi dell'art. 111 del D.lgs 50/2016.



Art. 4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Spettano in particolare all'affidatario:
 - la selezione, mediante bando di concorso regionale, in stretta collaborazione con Unioncamere Piemonte, delle imprese ammesse a partecipare alla collettiva regionale;
 - l'organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione dal 3 all'11 dicembre 2016, con l'allestimento di una area collettiva con personalizzazione e finitura degli spazi commerciali a disposizione, del tutto differenti dai moduli standard (strutture preallestite).
 - tutte le attività di promozione e pubblicizzazione dell'area collettiva attraverso i normali canali di comunicazione;
 - la predisposizione e la raccolta, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, dei questionari relativi al grado di soddisfazione, numero di contatti attivati, osservazioni sull'efficacia dell'evento ed efficienza dell'organizzazione,
2. L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del presente appalto, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 5. DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto di appalto decorre dalla stipula del contratto fino alla data del 10 gennaio 2017.

Art. 6. IMPORTO DEL SERVIZIO

1. L'importo massimo stimato per l'espletamento del servizio è pari a Euro 57.580,00 oltre Iva al 22 % per Euro 12.667,60.
2. Il corrispettivo che sarà effettivamente riconosciuto all'appaltatore per lo svolgimento del servizio è composto dalle seguenti voci:
 - a. costo unitario indicato nell'offerta economica quale abbattimento del costo moltiplicato per ogni impresa artigiana che ha effettivamente preso parte alla collettiva;
 - b. a fronte di un numero di adesione di imprese artigiane che determini un costo inferiore rispetto alle risorse disponibili per l'abbattimento del costo di partecipazione, verrà fatturato il costo dell'attività di promozione e di pubblicizzazione del sistema Piemonte e del suo artigianato fino ad un importo massimo di Euro 8.000,00 iva esclusa (pari a Euro 8.000,00+ iva 22 % di Euro 1.760,00 per un totale di 9.760,00).

Art. 7. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

1. Si applica la procedura di cui all'art. 63, comma 2 lett. b) punto 3 del D.lgs 50/2016.
2. L'aggiudicazione avverrà sulla base della presentazione di una offerta economica che deve indicare separatamente:
 - il costo dello stand per ogni singola impresa della collettiva con indicazione dei dettagli delle voci di costo (plateatico, allestimento, assicurazione, iscrizione, altre voci).
 - il costo proposto per l'organizzazione di attività di promozione e pubblicizzazione per favorire la massima visibilità delle aziende e del "Sistema Piemonte e del suo artigianato" per un importo massimo di Euro 9.760,00 iva inclusa (euro 8.000,00+ iva 22 % di Euro 1.760,00), a fronte di un numero di adesione di imprese artigiane inferiori al totale delle risorse a disposizione.
3. L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016.



4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, l'offerta pervenuta non venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 8. CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto affidatario del servizio è responsabile, di fronte alla Regione, della gestione complessiva del progetto descritto dettagliatamente agli artt. 1-2-4-18 del presente capitolato.
2. I competenti uffici del settore Artigianato si riservano di effettuare delle verifiche in ordine alle attività effettivamente svolte e documentate durante l'intero svolgimento del programma.
3. La Regione con nota formale farà pervenire all'aggiudicatario del servizio le osservazioni critiche e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli esercitati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio non preventivamente comunicati per iscritto alla Regione.

Art. 9. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. La committente procederà alla verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, a seguito della presentazione della seguente documentazione:
 1. elenco in excell delle aziende artigiane piemontesi partecipanti che hanno usufruito dell'abbattimento del costo dalla Regione Piemonte.
L'elenco deve contenere i seguenti dati:
 - Codice fiscale – Denominazione - Indirizzo – Comune – Provincia dell'azienda – Numero Albo artigiani
 - Mq dello stand
 - Soluzione adottata
 2. eventuale elenco delle aziende artigiane piemontesi partecipanti senza contributo della Regione.
L'elenco deve contenere i seguenti dati:
 - Codice fiscale – Denominazione - Indirizzo – Comune – Provincia dell'azienda – Numero Albo artigiani
 - Mq dello stand
 3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente la rendicontazione finale delle spese e la sua coerenza con il progetto approvato;
 4. relazione corredata da materiale fotografico, rassegna stampa e qualunque documentazione idonea a dimostrare la completa realizzazione dell'intervento, soprattutto con riferimento ai servizi di promozione e di pubblicizzazione del sistema Piemonte.
 5. questionari compilati dalle imprese partecipanti relativi al grado di soddisfazione, numero di contatti attivati, osservazioni sull'efficacia dell'evento ed efficienza dell'organizzazione sottoposti da Unioncamere Piemonte alle imprese partecipanti.

Art. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.

1. Il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto all'art. 6, sarà liquidato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, a seguito della presentazione di fattura elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), che sarà vistata dal Dirigente regionale del Settore Artigianato, corredata dai dati per il bonifico (ABI, CAB, C/C e IBAN). La fattura deve riportare la dicitura: Iniziativa finanziata a valere su Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013.
2. La Regione Piemonte provvede al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento



della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002. Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

3. In ogni caso, il pagamento sarà subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016.
4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.
5. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 136/2010.

Art. 11. DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. I documenti giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile inerenti il servizio saranno organizzati, conservati ed esibiti attraverso una modalità tale che consenta la esatta individuazione dei movimenti contabili relativi all'intervento finanziato dal PAR-FSC 2007-2013 nell'ambito dei documenti contabili generali del contraente.
2. La documentazione inerente la realizzazione dell'intervento sarà resa disponibile per l'attività di verifica e di controllo fino al terzo anno successivo alla chiusura del PAR FSC (31 dicembre 2020).
3. La ditta affidataria dovrà conservare i documenti in originale indicati nel Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma PAR-FSC approvato con DGR n. 37-4154 del 12/07/2012 e s.m.i. , attenendosi alle prescrizioni ivi indicate.

Art. 12. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Anche al di fuori del caso previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Art. 13. CAUZIONI

1. Non si applica la garanzia provvisoria in quanto la presente procedura per l'affidamento del servizio non prevede l'espletamento di una gara.
2. Per quanto concerne la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, risultando l'appaltatore di comprovata solidità, dimostrata dalla regolare esecuzione del servizio appaltato nelle precedenti edizioni di "L'Artigiano in fiera", l'amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. L'offerta dovrà essere corredata



alternativamente dall'impegno di un fideiussore di rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 ovvero dalla indicazione dell'entità del miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 14. INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

1. Per l'ammissione alla procedura d'appalto, la ditta affidataria deve dichiarare espressamente di accettare il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.lgs 50/2016. La violazione del patto suddetto da parte dell'appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.
2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.
3. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propeedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 15. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. Il soggetto aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 16. DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Considerata la particolare natura del servizio, che richiede un'elevata professionalità delle figure preposte all'esecuzione del contratto la stazione appaltante non intende consentire il ricorso al subappalto.

Art. 17. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 108 del D.lgs 50/2016.
3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di difformità dei servizi resi rispetto a quanto previsto dal capitolato, sarà applicata una penale del 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.
4. L'applicazione delle penali compete al RUP.
5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.



6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
7. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 108 del d.lgs. 50/2016.
8. La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l'Amministrazione procede a contestare l'addebito all'appaltatore secondo la procedura prevista all'art. 108 d.lgs. 108/2006.
9. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del Committente per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, indicato nel prosieguo di questo articolo: "Codice"), i dati personali forniti dall'appaltatore sono acquisiti unicamente per l'espletamento della procedura di appalto e per la gestione del contratto. Il trattamento avverrà a cura dei dipendenti incaricati dello stesso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si rendesse necessaria o obbligatoria. Il conferimento di tali dati è necessario per la partecipazione all'appalto, per la stipulazione del contratto d'appalto e per la gestione del medesimo, pertanto il mancato conferimento preclude la partecipazione all'appalto, la stipula del contratto e la prosecuzione del rapporto contrattuale. L'appaltatore ha i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile *pro tempore* della Direzione regionale "Competitività del Sistema regionale – Settore Artigianato". Il trattamento oggetto della presente informativa è effettuato in riferimento agli obblighi (e ai compiti) previsti dal d.lgs. 50/2016.
2. In sede di stipulazione del contratto, l'aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui effettui il trattamento in conseguenza dell'espletamento del servizio, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2013 citato.

Art. 19. SPESE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.
2. Il contratto sarà repertoriato presso il settore regionale competente e sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso. Sono a carico dell'appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e di registro (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).
3. Sono a carico dell'appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che ai sensi di legge non devono gravare sul Committente.
4. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non fossero definite in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.



REGIONE PIEMONTE

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI ALLA COLLETTIVA REGIONALE A “L’ARTIGIANO IN FIERA”

(D.G.R. n. 30 – 4822 del 22/10/2012 E S.M.I. : “PAR FSC 2007-2013- Asse I – Innovazione e transizione produttiva” – Linea di azione: “Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo Piemontese”.- Linea d’intervento Comparto artigianato”

a valere sulle risorse PAR FSC 2007-2013

Importo contrattuale: Euro oltre IVA 22 % di Euro

CIG

CUP J67E12000210001

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. del .../.../....., in qualità di responsabile dell’attuazione della linea intervento Comparto artigianato del PAR FSC 2007/2013, si è determinato di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) punto 3 per l’acquisizione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a “L’ARTIGIANO IN FIERA” (di seguito AF Milano 2016), che si svolgerà a FieraMilano dal 3 al 11 Dicembre 2016, per un importo stimato non superiore a 70.250,00 (I.V.A. 22% inclusa);

- con la medesima determinazione è stato approvato il progetto di servizio, il capitolato speciale, lo schema di contratto,

- preso atto che la manifestazione è organizzata in esclusiva dalla ditta _____

- con nota del _____ è stata invitato il gestore in esclusiva della manifestazione a presentare la sua migliore offerta per il servizio di cui all’oggetto;

- con nota del _____ la Ditta _____ ha presentato la propria offerta

- detta offerta è stata ritenuta congrua dall’Amministrazione committente, pertanto,

con determinazione del Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. del .../.../....., in qualità di responsabile dell’attuazione della linea intervento I.I Comparto artigianato del PAR FSC 2007/2013, il servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a “L’ARTIGIANO IN FIERA” (di seguito AF Milano 2016), che si svolgerà a FieraMilano dal 3 al 11 Dicembre 2016, è stato affidato (ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del d.lgs. 50/2016) alla società _____ con sede legale in _____, P.I. _____,

Quanto sopra premesso, tra:



la **REGIONE PIEMONTE** (C.F. n. 80087670016) rappresentata da, nato a il
....., Dirigente del Settore e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la
sede regionale di via - Torino

(di seguito denominata "Committente");

E

..... (P.IVA),

corrente in - Vian. .

rappresentata da nato a

il in qualità di domiciliato ai fini del presente contratto,
presso la sede della Società medesima,

in seguito denominata "l'Appaltatore",

ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. RICHIAMI

1. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.
2. L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto e nell'offerta economica, i quali sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.
3. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
4. il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014, di cui al successivo art. 15;
5. il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, di cui al successivo art. 15.

Art. 2. CIG – CUP

1. Il CIG acquisito per il presente contratto è il seguente: _____
2. Il CUP acquisito per il presente contratto è il seguente: J67E12000210001
3. Entrambi i codici suindicati saranno riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

Art. 3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il RUP è individuato nella persona della dott.ssa Alessandra Semini, dirigente responsabile del settore Artigianato, che svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C) ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016.



Art. 4. OGGETTO

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a "L'ARTIGIANO IN FIERA" (di seguito AF Milano 2016), che si svolgerà a FieraMilano dal 3 al 11 Dicembre 2016, così come articolato e descritto nelle attività indicate nel capitolato speciale, che si richiama integralmente.

Art. 5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Si richiamano integralmente gli articoli 2 e 4 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 6. DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio oggetto di appalto decorre dalla stipula del contratto fino alla data del 10 gennaio 2017.

Art. 7. CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore per lo svolgimento del servizio è composto dalle seguenti voci:
 - costo indicato nell'offerta economica pari a Euro _____ moltiplicato per ogni impresa artigiana che ha preso parte effettivamente al progetto (max _____) , per un totale massimo di _____
 - a fronte di un numero di adesione di imprese artigiane che determini un costo inferiore rispetto alle risorse disponibili per l'abbattimento del costo di partecipazione come sopra determinato, verrà fatturato il costo dell'attività di promozione e di pubblicizzazione del sistema piemonte e del suo artigianato fino ad un importo massimo di Euro 8.000,00 iva esclusa (pari a Euro 8.000,00+ iva 22 % di Euro 1.760,00 per un totale di 9.760,00).per un ammontare complessivo massimo di euro..... + IVA 22%

Art. 8. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Anche al di fuori del caso previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Art. 9. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Non si applica la garanzia provvisoria in quanto la presente procedura per l'affidamento del servizio non prevede l'espletamento di una gara.
2. Per quanto concerne la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, risultando l'appaltatore di comprovata solidità, dimostrata dalla regolare esecuzione del servizio appaltato nelle precedenti edizioni di AF Milano, l'amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. L'offerta dovrà essere corredata alternativamente dall'impegno di un fideiussore di rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 ovvero dalla indicazione dell'entità del miglioramento del prezzo di aggiudicazione.



Art. 10. CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore del servizio è responsabile, di fronte alla Regione, della gestione complessiva del progetto descritto dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.
2. I competenti uffici del settore Artigianato si riservano di effettuare delle verifiche in ordine alle attività effettivamente svolte e documentate durante l'intero svolgimento del programma.
3. La Regione con nota formale farà pervenire all'aggiudicatario del servizio le osservazioni critiche e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli esercitati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio non preventivamente comunicati per iscritto alla Regione.

Art. 11. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. La committente procederà alla verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, a seguito della presentazione della seguente documentazione:
 1. elenco delle aziende artigiane piemontesi partecipanti che hanno usufruito dell'abbattimento della Regione Piemonte
L'elenco deve contenere i seguenti dati:
Codice fiscale – Denominazione - Indirizzo – Comune – Provincia dell'azienda – Numero Albo artigiani
Mq dello stand
 2. eventuale elenco delle aziende artigiane piemontesi partecipanti senza contributo della Regione.
L'elenco deve contenere i seguenti dati:
Codice fiscale – Denominazione - Indirizzo – Comune – Provincia dell'azienda – Numero Albo artigiani
Mq dello stand
 3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente la rendicontazione finale delle spese e la sua coerenza con il progetto approvato;
 4. relazione corredata da materiale fotografico, rassegna stampa e qualunque documentazione idonea a dimostrare la completa realizzazione dell'intervento

Art. 12. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.

1. Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, a seguito della presentazione di fattura elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), che sarà vistata dal Dirigente regionale del Settore Artigianato, corredata dai dati per il bonifico (ABI, CAB, C/C e IBAN). La fattura deve riportare la dicitura: Iniziativa finanziata a valere su Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013.
2. La Regione Piemonte provvede al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002. Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.
3. In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016.
4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi



dell'art.5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

Art. 13. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").
2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

Art. 14. DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. I documenti giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile inerenti il servizio sono organizzati, conservati ed esibiti attraverso una modalità tale che consenta la esatta individuazione dei movimenti contabili relativi all'intervento finanziato dal PAR-FSC 2007-2013 nell'ambito dei documenti contabili generali del contraente.
2. La documentazione inerente la realizzazione dell'intervento sarà resa disponibile per l'attività di verifica e di controllo fino al terzo anno successivo alla chiusura del PAR FSC (31 dicembre 2020).
3. Il contraente conserva i documenti in originale indicati nel Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma PAR-FSC approvato con DGR 37-4154 del 12/07/2012 e s.m.i. , attenendosi alle prescrizioni ivi indicate.

Art. 15. INCOMPATIBILITÀ E INDIPENDENZA - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

1. Si richiama l'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore dichiara espressamente di accettare il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.lgs 50/2016. La violazione del Patto suddetto da parte dell'appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del Contratto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice suddetto viene consegnata all'appaltatore insieme a copia del Contratto.
4. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, l'appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.



Art. 16. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. La Regione Piemonte non ha predisposto il D.U.V.R.I. non sussistendo rischi da interferenza, in quanto il servizio è eseguito fuori dei locali della committente e sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore (art. 26, c. 1 d.lgs. 81/2008).
2. L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del Contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia del Committente, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Art. 17. DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Considerata la particolare natura del servizio, che richiede un'elevata professionalità delle figure preposte all'esecuzione del contratto, la stazione appaltante non intende consentire il ricorso al subappalto.

Art. 18. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di difformità dei servizi resi rispetto a quanto previsto dal capitolato, sarà applicata una penale del 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.
4. L'applicazione delle penali compete al RUP.
5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.
6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
7. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, saranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 108 del d.lgs. 50/2016.
8. La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l'Amministrazione procede a contestare l'addebito all'appaltatore secondo la procedura prevista all'art. 108 d.lgs. 108/2006.
9. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del Committente per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 19. SPESE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.



2. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico dell'appaltatore ed è dovuta in misura fissa, pari ad € ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge).
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.
4. Sono a carico dell'appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.
5. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare la riservatezza sulle informazioni acquisite e sulle attività svolte.
2. Tutti i dati e le informazioni di carattere patrimoniale, statistico, anagrafico e/o di qualunque altro genere di cui l'Appaltatore verrà a conoscenza sono considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Art. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, indicato nel prosieguo di questo articolo: "Codice"), i dati personali forniti dall'appaltatore alla Regione Piemonte – "Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Artigianato" sono acquisiti unicamente per la gestione del contratto d'appalto. Il trattamento avverrà a cura dei dipendenti incaricati dello stesso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si rendesse necessaria o obbligatoria. Il conferimento di tali dati è necessario per la stipulazione del contratto d'appalto e per la gestione del medesimo, pertanto il mancato conferimento preclude la stipula del contratto e la prosecuzione del rapporto contrattuale. L'appaltatore e le persone fisiche che operano presso il medesimo hanno i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile pro tempore del Settore Artigianato, Dott.ssa Alessandra Semini". Il trattamento oggetto della presente informativa è effettuato in riferimento agli obblighi (e ai compiti) previsti dal d.lgs. 50/2016 o da altra normativa che renda obbligatorio per il committente il conferimento di tali dati.
2. La Committente, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, Dott.ssa Alessandra Semini, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina l'appaltatore "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, l'Appaltatore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:
 - a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del d.lgs. 196/2003 e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Committente;
 - b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del Contratto;
 - c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 vigilando sui trattamenti da essi svolti;
 - d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al Contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
 - e) segnalare tempestivamente alla Committente le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003;
 - f) informare prontamente la Committente di tutte le questioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 196/2003.



Art. 22. RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rimanda alle disposizioni contenute nel capitolato d'appalto, nonché alla normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi. In via residuale, si farà riferimento alle norme del codice civile.

Art. 23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non fossero definite in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

